

**RISPOSTA DI ENEL SPA AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

23 ottobre 2014

**PRIMA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO
LEGGE 91/2014, IN TEMA DI APPLICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI ONERI GENERALI
DI SISTEMA ALLA QUOTA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA MA NON PRELEVATA
DALLE RETI PUBBLICHE ALL'INTERNO DI RETI INTERNE DI UTENZA (RIU), SISTEMI
EFFICIENTI DI UTENZA (SEU) E SISTEMI ESISTENTI EQUIVALENTI AI SISTEMI EFFICIENTI
DI UTENZA (SESEU)**

Osservazioni generali

Riteniamo fondamentale nell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge 91/14 il perseguimento di un criterio di semplificazione al fine di limitare i costi di investimento e gestionali che dovrebbero sopportare sia i distributori che le imprese di vendita coinvolti nell'implementazione del sistema di calcolo degli oneri di sistema.

Come segnalato dalla stessa Autorità, l'applicazione delle disposizioni del decreto richiede l'utilizzo del dato relativo all'energia consumata attualmente non disponibile e non gestito dai sistemi tecnici e informatici degli operatori, che utilizzano le informazioni relative all'energia immessa e prelevata dalla rete.

Ciò significherebbe sia per i distributori che per i venditori una modifica delle logiche di funzionamento degli attuali sistemi sia tecnici che informatici, con tempi di adeguamento e costi di implementazione particolarmente rilevanti.

Per le suddette ragioni riteniamo necessario che il sistema semplificato di maggiorazione delle quote fisse proposto nel documento per la consultazione sia prolungato fino a quando consentito dal decreto legge 91/14 e cioè finché le quote previste siano inferiori al 10%.

Naturalmente ai fini dell'applicazione della soluzione a regime di cui al decreto legge 91/14, sarà necessario prevedere una tempistica adeguata per consentire agli operatori di intervenire sia sugli impianti per l'installazione dei misuratori che sui propri sistemi informatici per la gestione dell'intero processo che va dalla rilevazione della misura all'emissione della fattura.

Occorre evidenziare che anche l'implementazione del sistema semplificato richiederà un adeguamento degli attuali sistemi di fatturazione. Alla luce dell'urgenza del provvedimento e del limitato tempo a disposizione per la modifica dei sistemi, per gli impianti già attivi e per quelli per i quali il GSE avrà comunicato la relativa qualifica ai sensi del comma 7.1 del TISSPC, le

maggiorazioni previste saranno fatturate da Enel Distribuzione a partire dal 1° aprile 2015 con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Le nostre società di vendita procederanno, invece, alla fatturazione delle maggiorazioni dal 1° ottobre 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015.

Facciamo inoltre presente che l'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1.4 dello schema di articolato risulta fortemente impattante per il distributore, sia in fase di prima attuazione che a regime. L'impresa distributrice dovrà infatti gestire l'eventuale applicazione o rimozione delle maggiorazioni a seguito di modifiche dei regimi commerciali applicati o di variazioni nelle configurazioni impiantistiche (si pensi, ad esempio, al caso di passaggi da Scambio sul posto a RID o viceversa). La gestione delle suddette variazioni non sarebbe compatibile con quanto previsto al comma 3.3 dello schema di articolato (prima fattura emessa entro 60 giorni dalla qualifica dei SEU o SESEU effettuata dal GSE) ma richiederebbe tempi tecnici di lavorazione più lunghi. Potrebbero infatti presentarsi possibili problemi di disallineamento delle anagrafiche tra distributore e GSE.

Per tale ragione, si propone di modificare l'art. 3.3 dello schema di articolato prevedendo che il distributore inizi a fatturare le maggiorazioni previste con la prima fattura emessa nel mese n+1 a valere sui consumi del mese n, posto "n" il mese nel quale scadono i 60 giorni di tempo previsti per gli adeguamenti a carico del distributore e che decorrono dalla data di ricezione delle comunicazioni inviate dal GSE. La decorrenza delle maggiorazioni coinciderebbe con la competenza dei consumi fatturati (ossia il mese precedente a quello di emissione della fattura). Di seguito si riporta un esempio per chiarire quanto esposto:

- in data 15/5, il distributore riceve dal GSE la comunicazione che attesta che il cliente è un SEU;
- il distributore entro il 15 luglio (60 giorni dal 15/5; luglio è il mese "n") deve acquisire le informazioni inviate dal GSE;
- il distributore inizia a fatturare le maggiorazioni con la prima fattura emessa a decorrere dal primo di agosto (mese n+1);
- la competenza delle maggiorazioni applicate coincide con la competenza dei consumi fatturati, ossia quelli di luglio.

Ciò consentirebbe anche di evitare gli scarti e le inefficienze dovute a rifatturazioni per l'applicazione o la rimozione retroattiva delle maggiorazioni che interessino anche diversi mesi, relative a valori, come ad esempio per la bassa tensione, piuttosto esigui (l'esperienza del bonus sociale ha evidenziato senza dubbio quanto pesanti siano la gestione delle rifatturazioni retroattive sia per i distributori che per i venditori e, quindi, in ultima analisi per i clienti finali). Per il caso di nuovi impianti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto, nel caso in cui il GSE non

comunichi tempestivamente la qualifica di SEU, si applicherebbe l'articolo 3.3 modificato come sopra proposto.

Per quanto sopra, è evidente che risulta fondamentale la tempestività di invio da parte del GSE delle comunicazioni alle imprese distributrici. A tale proposito, al fine di evitare eventuali ritardi da parte del GSE potrebbero essere fissati in capo allo stesso vincoli/obblighi in termini di tempistiche di comunicazione delle informazioni ai distributori.

A tal fine, sarebbe opportuno definire con la massima urgenza:

- modalità e tempi di comunicazione da parte del GSE della data di qualifica di SEU-SESEU;
- modalità e tempi di comunicazione da parte del GSE dei “cambi regime” con relativa perdita di requisiti per l'applicazione della maggiorazione (es. passaggio da scambio sul posto a RID, passaggio da SEU a ASAP, SESEU-C alla data di scadenza dell'agevolazione, tutte le modifiche previste all'articolo 8 del TISSPC).

Facendo riferimento all'articolo 2.1 dello schema di articolato, si ritiene necessario sviluppare flussi automatici che da GAUDI' travasino il dato in FOUR PRODUTTORI (Front Office produttori di Enel Distribuzione) e da questo nel sistema di fatturazione (MELT). I tempi necessari per la corretta implementazione e gestione dei flussi tra i vari sistemi (GAUDI', FOUR P. e MELT) sono stimati in circa 12 mesi dalla data di definizione dello standard di comunicazione.

Nelle more dell'implementazione di tali flussi, è fondamentale che il distributore riceva da GAUDI' ogni mese una PEC con l'indicazione dei cambi di regime commerciale e delle nuove attivazioni di SEU-SESEU.

Sarebbe fondamentale ai fini di una semplificazione del processo e di un minore impatto sui sistemi di fatturazione prevedere che il GSE comunichi il cambio di regime da applicare a date prefissate. Ciò consentirebbe una immediata e razionale gestione delle posizioni, oltre che una maggiore efficienza dei flussi informativi tra distributori e GSE.

Per quanto riguarda l'articolo 2.2 dello schema di articolato, resto inteso che occorrerà individuare quanto prima, attraverso un ulteriore confronto a livello operativo tra i vari soggetti coinvolti, le modalità con le quali saranno comunicate ai venditori le informazioni, necessarie ai fini della fatturazione, in merito ai soggetti a cui applicare le maggiorazioni previste.

Concordiamo infine con l'attribuzione a Cassa Conguaglio della gestione degli oneri di sistema e riteniamo opportuno che questa sia mantenuta anche dopo il 2015.

Spunti di consultazione

S1: quali altre considerazioni potrebbero essere esposte per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?

S2: si ritiene opportuno addivenire per gli anni successivi al 2015, nel caso di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione, ad una regolazione puntuale sulla base dell'energia elettrica effettivamente consumata in sito, nonostante la maggior complessità che ne può derivare? Perché? Si ritiene invece preferibile proseguire con un siffatto sistema semplificato di maggiorazioni fino a quando consentito dal decreto legge 91/14 (cioè finché le quote applicate siano inferiori al 10%)?

S3: si ritiene opportuno mantenere un sistema di maggiorazioni delle componenti fisse (in luogo dell'utilizzo dei dati relativo all'energia elettrica consumata in sito) affinando tuttavia i criteri per la quantificazione delle maggiorazioni, con particolare riferimento ai SEU e SEESEU connessi in media tensione? Come potrebbe essere effettuato tale affinamento sulla base dei dati già attualmente trattati?

Come già espresso nelle Osservazioni generali, concordiamo con la necessità di adottare un periodo transitorio che preveda un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema.

Riteniamo inoltre che il suddetto sistema semplificato debba essere applicato fino a quando consentito dal decreto legge 91/14 e cioè finché le quote previste siano inferiori al 10%. Ciò in un'ottica di semplificazione della gestione dei sistemi informativi coinvolti e, soprattutto, al fine di consentire l'adeguamento degli stessi sistemi in vista dell'adozione della soluzione definitiva che, come specificato in premessa, risulterebbe particolarmente onerosa.

S4: quali altre considerazioni potrebbero essere esposte per i casi di SEU e SEESEU che presentano punti di prelievo in media tensione nella titolarità di imprese energivore o in alta e altissima tensione? S5: quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte nel corso del 2015 sul sistema telematico definito dalla deliberazione 437/2013/R/eel per la raccolta delle dichiarazioni di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 5 aprile 2013? Qualora si intendano suggerire modalità diverse da quelle previste nello schema di provvedimento, si chiede di fornire elementi che giustificano la diversa soluzione proposta, possibilmente in termini di costi e benefici, tenendo conto degli aspetti applicativi e di praticabilità immediata.

S6: per gli anni successivi al 2015, si ritiene opportuno che l'applicazione delle maggiorazioni continui ad essere effettuata da Cassa? Si ritiene invece preferibile che questo ruolo spetti alle imprese distributrici per il tramite delle società di vendita? Perché?

Si ritiene preferibile che il coinvolgimento delle imprese distributrici e delle società di vendita avvenga solo se si renderà necessario modificare integralmente i flussi informativi e i sistemi di fatturazione, anche in esito a quanto sopra indicato in relazione ai SEU e SESEU che presentano punti di prelievo in bassa o media tensione?

Si concorda, in un'ottica di semplificazione, con la proposta di prevedere che la gestione del meccanismo - per i SEU e SESEU che presentano punti di prelievo in media tensione nella titolarità di soggetti inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e per tutti i punti di prelievo in alta e altissima tensione - sia affidata a Cassa Conguaglio per il settore elettrico anche per gli anni successivi al 2015. Ciò in quanto Cassa Conguaglio già si occupa della gestione delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia e potrebbe pertanto sfruttare i processi già in essere.

S7: nelle more del completamento della regolazione relativa alle RIU, quali informazioni integrative si ritiene debbano essere introdotte all'allegato 4 della deliberazione 385/2014/R/eel al fine di ottimizzare quanto già disponibile presso Cassa?

Non si hanno osservazioni.